



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione	C.C. n. 91 del 27.11.1998
Modificato con deliberazione	C.C. n. 12 dell'11.03.1999
Modificato con deliberazione	C.C. n. 70 del 26.11.1999
Modificato con deliberazione	C.C. n. 55 del 20.12.2003
Modificato con deliberazione	C.C. n. 6 del 14.03.2008
Modificato con deliberazione	C.C. n. 26 del 29.04.2010
Modificato con deliberazione	C.C. n. 17 del 27.04.2011
Modificato con deliberazione	C.C. n. 7 del 20-02-2020

INDICE

Art.1 - Istituzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Art.2 - Oggetto del canone

Art.3 - Soggetti attivi e passivi

Art.4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

Art.5 - Revoca di concessioni o autorizzazioni

Art.6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

Art.7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

Art.9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

Art.10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

Art.11 - Distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

Art. 12 - Esenzioni.

Art. 13- Denuncia e versamento del canone.

Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

Art. 15 - Sanzioni.

Art. 16 - Funzionario responsabile del procedimento.

Art. 17 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 18 - Entrata in vigore.

Appendice

Approvato con delibera C.C. n. 91 del 27.11.1998
Modificato con delibera C.C. n. 12 dell'11.03.1999
Modificato con delibera C.C. n. 70 del 26.11.1999
Modificato con delibera C.C. n. 55 del 20.12.2003
Modificato con delibera C.C. n. 6 del 14.03.2008
Modificato con delibera C.C. n.26 del 29.04.2010
Modificato con delibera C.C. n.17 del 27.04.2011

Art.1 - Istituzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

- 1) E' istituito in questo Comune, a decorrere dal 1.1.1999, in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, che costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.
- 2) Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.2 - Oggetto del canone

- 1) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
- 2) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
- 3) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
- 4) Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art.3 - Soggetti attivi e passivi

- 1) Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante

di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

- 2) Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art.4 - Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

- 1) Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
- 2) Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile al Servizio Tecnico;
 - b) per le occupazioni poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:
 - al Servizio Tecnico, se si tratta di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44 - 4° comma del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;
 - al Servizio Tecnico, se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44 - comma 7 - del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;
 - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Servizio Tecnico;
 - d) per le occupazioni, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Servizio Tecnico;
 - e) per le occupazioni diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, al Servizio di Polizia Municipale;
 - f) per occupazioni effettuate con steccati, ponteggi e simili, al Servizio di Polizia Municipale.
- 3) Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Funzionario Responsabile del Servizio.

Art.5 - Revoca di concessioni o autorizzazioni

- 1) Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi del precedente articolo possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato.
- 2) La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
- 3) La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio competente al rilascio di tali atti in caso di mancato o parziale versamento alle scadenze previste del canone.

Art.6 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

- 1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2) Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dalla Polizia Municipale di cui ai punti e) ed f) dell'art. 4 non possono avere durata superiore agli anni 5, al termine dei quali deve essere richiesta nuova concessione.
Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dal Servizio Tecnico non possono avere durata superiore agli anni 15, al termine dei quali deve essere richiesta nuova concessione e/o autorizzazione. Le concessioni e/o autorizzazioni già in essere per periodi superiori agli anni 15, rimangono in essere fino alla scadenza prevista dalle stesse.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

- 3) Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in tre categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale.
- 4) Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- 5) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
- 6) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 7) Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.
- 8) Il canone, oltre a quanto sopra indicato, può essere ridotto fino ad un massimo del 80% della tariffa intera, con apposita convenzione con i concessionari stipulata per le singole fattispecie con atto del responsabile del procedimento.

Art.7 - Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie.

- 1) Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al 50%.
- 2) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 3) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi che siano a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell'accesso.
- 4) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 5) Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8 - Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione.
- 2) La tariffa per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è determinata tenuto conto che l'occupazione deve essere di durata non inferiore a 15 giorni, di durata giornaliera fino a 8 ore e che la riscossione avviene tramite convenzione, ed è di **Euro 0,096 per mq.** per giorno.
Negli altri casi si applicano le tariffe ordinarie previste ai punti A) e B) con le seguenti riduzioni:
 - occupazioni fino a 8 ore - riduzione 50%
 - occupazioni oltre 15 giorni - riduzione 50%

- occupazioni a carattere ricorrente - riduzione 50%
- 3) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta al 50%. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,078 al metro quadrato per giorno.
- 4) Sono ridotte rispettivamente al 20 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere in occasione di fiere e manifestazioni o con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- 5) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono riportate nell'appendice.
- 6) Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta al 20%.

Art.9 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina.

- 1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 10, comma 6.
- 2) Il Comune ha sempre facoltà di disporre per motivi tecnici o di pubblica utilità, il trasferimento in altra sede di condutture, cavi e impianti.

Art.10 - Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

- 1) Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
- 2) Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
- 4) Il Comune qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo a tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
- 5) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 8, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
 - il canone base per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni;
 - il canone base è aumentato del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare;
 - per le occupazioni di durata superiore ai 30 giorni il canone base va maggiorato nelle seguenti misure percentuali:
 - a. occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 30 per cento;
 - b. occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;
 - c. occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.
- 6) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.11 - Distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.
- 2) Il canone è graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località individuate con deliberazione della giunta comunale:
 - centro abitato;
 - zona limitrofa;
 - sobborghi e frazioni.

Art. 12 – Esenzioni.

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e pubblica utilità del territorio comunale (per esempio manutenzione e /o costruzione nuove strade, lavori ai canali, al porto, opere di difesa idraulica, opere idrauliche ...ecc)
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali;
- h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati
- n) i passi carrabili comunque costruiti;
- o) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, purché lo spazio sottostante sia liberamente accessibile, e non si configuri una occupazione di suolo pubblico;
- p) le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di : manifestazioni culturali, musicali, sportive, del turismo e tempo libero, mostre ed esposizioni realizzate in attuazione di specifica concertazione con l'amministrazione .
- q) Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da attività commerciali o artigianali con tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende ed arredi vari, funzionali alla somministrazione di cibi e bevande delle attività stesse;

Art. 13- Denuncia e versamento del canone.

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
- 2) Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
- 3) Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltre al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il

soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

- 4) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 6.
- 5) Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 6) Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune .
- 7) I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.
- 8) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 6, da effettuarsi non oltre il termine finale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
- 9) Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 2,07 sia per le occupazioni permanenti e temporanee.
Non si procede con la riscossione coattiva qualora il canone non versato non superi i 10,33 € complessivi.
- 10) Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a Euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
- 11) Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal servizio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone.

- 1) Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.
- 2) L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13 - comma 6 - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 3) Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
- 4) Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
- 5) Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
- 6) La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
- 7) I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi commisurati al tasso legale.

- 8) Compete al Servizio di Polizia il controllo ed il rilevamento delle occupazioni di suolo pubblico, l'adozione delle misure e/o delle contravvenzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e la comunicazione al Servizio Tributi per l'accertamento ed il recupero del canone di occupazione.
- 9) Avverso gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, è possibile presentare ricorso al Giudice Ordinario nel termine di 60 giorni dal ricevimento.

Art. 15 - Sanzioni.

- 1) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del canone dovuto;
- 2) Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento del maggior canone dovuto;
- 3) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato;
- 4) Ai versamenti eseguiti con ritardo non superiore a 8 giorni viene applicata la sanzione del 30% ridotta a 1/6;
- 5) Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1,2 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori;
- 6) Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del cinque per cento annuo;
- 7) Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 16 - Funzionario responsabile del procedimento.

- 1) Nel caso di gestione in forma diretta la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale inerenti la riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono attribuiti al Responsabile del Servizio Tributi;
- 2) Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 17 - Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

- 1) Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
- 2) I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza previsti nell'apposita normativa.

Art. 18 - Entrata in vigore.

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2020**.

Appendice

Elenco delle vie

DESCRIZIONE VIA

1^ categoria:

- 1) Piazza Cornelio
- 2) Via Trento e Trieste
- 3) Piazza Matteotti
- 4) Via Miglioretti
- 5) Via Gnocchi Viani
- 6) Via Italia
- 7) Via XX Settembre

- 8) Via Bertoli
- 9) Via Vittorio Veneto
- 10) Piazza Garibaldi
- 11) Portici di Piazza Cornelio
- 12) Portici di via Trento e Trieste
- 13) Portici di Piazza Matteotti
- 14) Passaggio Cappa d'Oro
- 15) Piazza Isabella d'Este

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria: Tutte le altre vie e piazze del Capoluogo.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^a categoria: Tutte le altre strade ed aree del Comune non comprese nelle categorie precedenti.